

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARNONE e AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1970

Disposizioni particolari in favore degli ex combattenti e assimilati per la copertura dei posti di preside delle scuole secondarie statali di primo e secondo grado e di direttore didattico

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, in tutti i concorsi per le carriere direttive del pubblico impiego hanno operato le riserve di posti per combattenti, invalidi di guerra e categorie assimilate, in base alle disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e seguenti.

Tali benefici non sono mai stati resi operanti nei concorsi a preside e direttore didattico, in base alla considerazione che detta riserva dovrebbe avere efficacia solo per le qualifiche delle carriere direttive e di concetto, cioè per i posti ai quali si accede senza una particolare anzianità e senza determinati meriti di servizio e di esperienza professionale.

Il presente disegno di legge vuole, invece, tenere particolare conto del parere del Consiglio di Stato 21 aprile 1953, n. 161, che così si esprime: « Il posto di preside nelle scuole medie non costituisce un grado nello

svolgimento della carriera di ruolo di scuola media, ma un posto a cui si accede per nomina in seguito a concorso, che è fuori della normale progressione di carriera e fa parte di un ruolo distinto da quello dei professori ».

Di conseguenza, si è venuto incontro alle legittime aspettative di categorie così benemerite di insegnanti, prevedendo l'applicazione nei loro confronti dei benefici combattentistici, per la nomina a preside o a direttore didattico, nell'ambito di una riserva di posti.

D'altra parte, dall'applicazione del presente disegno di legge nessun particolare onere finanziario deriva allo Stato, trattandosi di semplice copertura di posti disponibili. A ciò aggiungasi che esso è riservato ad insegnanti che hanno dato chiara dimostrazione della loro preparazione e capacità, avendo superato brillantemente con voto di idoneità normali e regolari concorsi di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato ed ai quali l'assegnazione del posto di preside o di direttore didattico è stata negata solo in virtù del limitato numero di posti messi a concorso.

Al fine di garantire l'immissione nei relativi posti di ruolo del maggior numero di insegnanti, la copertura dei posti disponibili è stata suddivisa nel biennio scolastico 1970-71 e 1971-72, distribuendo così in due anni le possibilità offerte dalle nuove disposizioni. Inoltre vengono previsti due tipi di

concorsi, uno per soli titoli ed un altro per titoli ed esami colloquio, al fine di garantire una maggiore selezione.

Onorevoli Senatori! Il presente disegno di legge si propone di compiere un atto di giustizia nei confronti di valenti insegnanti, che alla serietà di preparazione professionale uniscono la qualifica di ex combattenti. Non potrà, quindi, mancare il vostro assenso ai principi e alle alte finalità in esso contenute.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A favore dei professori di ruolo aventi la qualifica di ex combattenti, reduci, partigiani, mutilati e invalidi di guerra anche se non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani o vedove di guerra, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a preside o a capo di istituto, o che siano compresi nelle graduatorie di merito di concorsi ai posti anzidetti, sono riservati concorsi speciali per soli titoli o per titoli ed esami a preside o a capo di istituto nelle scuole o negli istituti di istruzione dell'ordine secondario.

Per tali concorsi, da bandire con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 1° ottobre 1970 ed il 1° ottobre 1971, verrà conferito non più del 40 per cento dei posti resisi rispettivamente vacanti alle date indicate. Con il medesimo decreto saranno determinati i titoli valutabili nonché la relativa tabella di valutazione. I vincitori dei concorsi per soli titoli saranno nominati con precedenza assoluta rispetto ai vincitori degli altri concorsi.

Art. 2.

A favore degli insegnanti elementari di ruolo, aventi la qualifica di ex combattenti, reduci, partigiani, mutilati ed invalidi di

guerra anche se non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico o che siano compresi nelle graduatorie di merito di concorsi ai posti anzidetti, sono riservati concorsi speciali per titoli ed esami a direttore didattico, consistenti in una unica prova scritta ed un colloquio.

Per tali concorsi, da bandire il 1° ottobre 1970 e il 1° ottobre 1971, verrà conferito non più del 15 per cento dei posti resisi rispettivamente vacanti alle date indicate.

Con il medesimo decreto saranno determinati i titoli valutabili e la relativa tabella di valutazione. Le votazioni degli esami saranno espresse in centocinquantiesimi. I candidati che riporteranno una votazione non inferiore a 105 centocinquantiesimi per ciascuna prova, senza risultare vincitori, saranno iscritti nella graduatoria permanente di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380.